



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2107

Misure per la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati

18/12/2022 - 05:52

1. DDL S. 2107 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2107
XVIII Legislatura

Misure per la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati

Titolo breve: *Riduzione disagio abitativo*

Iter

22 giugno 2021: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.2107

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Vincenzo D'Arienzo](#) ([PD](#))

Cofirmatari

[Francesco Verducci](#) ([PD](#)), [Gianni Pittella](#) ([PD](#)), [Tatjana Rojc](#) ([Europeisti-MAIE-CD](#)), [Vanna Iori](#) ([PD](#)), [Francesco Giacobbe](#) ([PD](#)), [Paola Boldrini](#) ([PD](#)), [Anna Rossomando](#) ([PD](#)), [Valeria Fedeli](#) ([PD](#)), [Daniele Manca](#) ([PD](#)), [Andrea Ferrazzi](#) ([PD](#)), [Mino Taricco](#) ([PD](#)), [Alessandro Alfieri](#) ([PD](#)), [Bruno Astorre](#) ([PD](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **25 febbraio 2021**; annunciato nella seduta n. 300 del 25 febbraio 2021.

Classificazione TESEO

QUESTIONE DELLA CASA

Articoli

FONDI DI BILANCIO (Artt.1,4,7), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1,2), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Artt.1,5), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.1,3), EDILIZIA PUBBLICA (Artt.1,2), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1,3,5), COMMISSIONI E GIUNTE PARLAMENTARI (Art.1), CASSA DEPOSITI E PRESTITI (CDP) (Art.2), MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE (Art.3), ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP) (Art.3), MINORI (Art.4), FAMIGLIA (Art.4), INQUILINI (Art.4), REDDITO FAMILIARE (Art.5), LIMITI DI REDDITO A FINI FISCALI (Art.5), LOCAZIONE E AFFITTO (Art.5), RISCATTO E CESSIONE DI ALLOGGI (Art.6)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Bruno Astorre](#) ([PD](#)) (dato conto della nomina il 9 giugno 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla [8ª Commissione permanente \(Lavori pubblici, comunicazioni\)](#) in sede redigente il

29 aprile 2021. Annuncio nella seduta n. 322 del 29 aprile 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 13^a (Ambiente), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2107

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2107

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **D'ARIENZO**, **VERDUCCI**, **PITTELLA**, **ROJC**, **IORI**, **GIACOBBE**, **BOLDRINI**, **ROSSOMANDO**, **FEDELI**, **MANCA**, **FERRAZZI**, **TARICCO**, **ALFIERI** e **ASTORRE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2021

Misure per la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati

Onorevoli Senatori. - Tra le conseguenze della crisi sanitaria e delle restrizioni al sistema economico-produttivo italiano, certamente vanno annoverati l'acuirsi delle diseguaglianze sociali e l'aumento di cittadini in condizioni di difficoltà.

La crisi rischia di riflettersi pesantemente anche sulla condizione abitativa delle fasce deboli, aggravando un'emergenza già molto preoccupante in numerose città italiane prima della pandemia. È verosimile ritenere che potranno essere numerose le famiglie a rischio di sfratto per morosità, avendo perso le risorse per sostenere i canoni di affitto e altrettanto numerose quelle che rischiano di perdere la casa di proprietà perché impossibilitate ad onorare il mutuo.

La casa è un elemento fondamentale nella vita di ciascuna persona perché concerne bisogni di tipo personale, sociale, economico e simbolico che sono fondamentali per il benessere individuale.

In diverse occasioni, i sociologi hanno chiarito bene il valore identitario della casa, fino a definirlo un elemento costitutivo dello spazio sociale degli individui.

Nondimeno appare rilevante il fatto che, nei Paesi con scarsa offerta di alloggi in affitto, la maggior parte dei giovani tra i 18 e i 34 anni continua a vivere con i propri genitori.

Nei fatti, nella società moderna, la casa gioca un ruolo fondamentale nella strutturazione delle disuguaglianze sociali.

Le problematiche relative sono note e rilevanti. Eppure, a fronte della gravità del problema, con risvolti in termini di diritti di giustizia sociale, le politiche dell'abitare hanno avuto un'attenzione marginale nel campo delle politiche sociali, tanto che l'edilizia residenziale pubblica non occupa posizioni di rilievo pur essendone noto l'impatto sulla diseguaglianza e sulla povertà.

Sul tema del diritto alla casa e in particolare nel comparto dell'edilizia sociale pubblica l'Italia sconta un ritardo decennale, tanto da essere da troppo tempo il Paese europeo che spende meno nel settore.

L'offerta abitativa pubblica in Italia, dagli anni Ottanta del XX secolo, si è ridotta del 90 per cento.

Occorre, quindi, una chiara inversione di tendenza con interventi definiti attraverso una programmazione effettiva degli investimenti per l'edilizia residenziale pubblica da considerare una componente essenziale per un nuovo *welfare* in grado di diminuire precarietà e povertà.

Peraltro la costante riduzione del flusso di nuovi alloggi popolari nel corso degli anni ha prodotto un significativo innalzamento dell'età media dei soggetti che risiedono negli alloggi e conseguentemente è cresciuta la quota di famiglie in case popolari con persona di riferimento pensionata.

Nel nostro Paese, nel tempo, tre sono state le azioni per favorire il mercato degli affitti: il fondo per l'affitto, la tassazione con ritenuta secca, al di fuori della progressività dell'IRPEF, a partire dai contratti convenzionati e l'edilizia residenziale pubblica.

Malgrado questi interventi, l'efficacia nel contrastare il disagio abitativo delle famiglie non è pienamente soddisfacente. La ragione principale consiste proprio nel volume delle risorse impegnate e,

probabilmente, anche la risposta asimmetrica che le regioni hanno dato al problema sui propri territori. La necessità di dotare ampie fasce di popolazione di edilizia sociale deve anche confrontarsi con i temi della rigenerazione urbana, del riuso e della riqualificazione dell'ingente patrimonio immobiliare pubblico e privato dismesso, di una produzione edilizia ispirata alla sostenibilità ambientale e sociale e all'efficienza energetica, della rivitalizzazione delle aree interne del Paese e dei borghi disabitati. Sebbene il tema dell'edilizia residenziale pubblica sia stato conferito esclusivamente alle regioni, come stabilito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione, restano intatte le esigenze concernenti i livelli essenziali delle prestazioni nonché l'esigibilità delle prestazioni di *welfare* da parte del cittadino omogeneamente in tutto il territorio nazionale.

Infatti le diversissime leggi e i regolamenti regionali che sono stati adottati nel tempo hanno condizionato le finalità sociali del comparto, diversificando fortemente il settore a livello nazionale, con caratteristiche contraddittorie a seconda del luogo.

Il disegno di legge in esame propone, al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivanti dai fenomeni di alta tensione abitativa, un Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica e insiste su alcuni fattori importanti con interventi mirati sul sostegno all'affitto a canone concordato, sull'ampliamento dell'offerta di alloggi popolari, sullo sviluppo dell'edilizia residenziale sociale e sul riscatto a termine dell'alloggio sociale, stabilendo anche agevolazioni fiscali per il conduttore di alloggi sociali.

Si tratta di azioni a favore di famiglie con redditi modesti. Ciò anche in ragione del fatto che rispetto a qualche decennio fa buona parte dei nuclei a reddito medio-alto ha avuto la possibilità di acquistare la casa.

Una politica che abbia come obiettivo la categoria degli affittuari ha, quindi, una buona capacità di raggiungere nuclei in difficoltà economica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Misure per l'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva il Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica, di seguito denominato « Piano ». Il Piano è rivolto:

- a) all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e antisismica;
- b) alla riduzione delle emissioni climalteranti, utilizzando fonti rinnovabili per la produzione di energia e sistemi di domotica;
- c) alla rigenerazione urbana a consumo di suolo zero, mediante l'utilizzo di aree pubbliche dismesse e la demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di edifici esistenti di edilizia residenziale pubblica che hanno raggiunto il fine vita edilizio.

2. Il Piano ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, nei seguenti interventi:

- a) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, in particolare degli alloggi nei condomini misti;
- b) recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità dei

suddetti Istituti, sia mediante il ripristino di alloggi di risulta sia mediante la manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico, statico e del miglioramento sismico degli immobili;

c) cessione dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato;

d) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale pubblica ovvero promozione di strumenti finanziari con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa pubblica in locazione.

3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2036.

4. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 3. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse sono stabilite le modalità di utilizzo delle medesime, di monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi e di revoca. Le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. L'attuazione del Piano è realizzata con le modalità di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove con le regioni e i comuni la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi di cui al comma 2 sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, all'innalzamento dei livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica e alla risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti istituisce, presso il proprio Ministero, il Comitato paritetico per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa pubblica, i cui componenti sono individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Conferenza unificata in rappresentanza delle regioni e degli enti locali.

8. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano, fino alla completa attuazione del medesimo.

Art. 2.

(Misure per favorire l'acquisto di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica)

1. La Cassa depositi e prestiti Spa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a erogare finanziamenti, in unica soluzione o a erogazione multipla, a regioni e comuni per l'acquisto di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica, con priorità per le aree territoriali ad alta tensione abitativa, nonché per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. L'ammortamento del finanziamento di cui al comma 1 avviene attraverso uno o più piani di rimborso, di durata compresa tra 5 e 30 anni, con l'applicazione di un tasso d'interesse a tasso fisso o variabile, con facoltà per la regione o l'ente locale di richiedere il passaggio a tasso fisso.

Art. 3.

(Misure per la razionalizzazione del patrimonio degli alloggi ad uso abitativo di proprietà pubblica)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei comuni, degli

enti pubblici anche territoriali, nonché degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. Il suddetto decreto tiene conto anche della possibilità di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 30 per cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale. Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.

Art. 4.

(Rifinanziamento di fondi)

1. Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2036.
2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2036.
3. Il Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori, di cui all'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2036.
4. Il Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto da parte dei conduttori degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, istituito dal comma 2-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2036.
5. Il Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari istituito dal comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2036.

Art. 5.

(Misure fiscali)

1. Per il triennio 2022-2024, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti a propria abitazione principale spetta una detrazione complessivamente pari a:

- a) 1.000 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- b) 2.000 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Art. 6.

(Modifiche alle disposizioni del decreto-legge n. 47 del 2014, in materia di riscatto di alloggi sociali e di riduzione della tensione abitativa nei comuni)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La clausola comunque non può consentire il riscatto prima di cinque anni dall'inizio della locazione ».
2. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 10, comma 5, lettera d), del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al medesimo articolo 10, comma 5-*bis*, sono destinati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2036. I criteri di ripartizione sono definiti ai sensi del

comma 10 del medesimo articolo 10.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari complessivamente a 320 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2107
XVIII Legislatura

Misure per la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati

Titolo breve: *Riduzione disagio abitativo*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede redigente

[N. 202 \(pom.\)](#)

9 giugno 2021

[N. 205 \(pom.\)](#)

22 giugno 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 8[^] Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 202 (pom.) del 09/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCLEDÌ 9 GIUGNO 2021
202ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Morelli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(1679) SANTILLO ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni
(Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE**, in sostituzione del relatore Cioffi, illustra il provvedimento in titolo, che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di costruzioni. La relazione illustrativa ricorda i principali provvedimenti assunti, a partire dagli anni '70, per disciplinare i vari aspetti dell'attività edilizia e sottolinea come la sovrapposizione di norme e l'evoluzione intervenuta nel settore nel corso degli anni rendano ormai necessaria l'introduzione di una disciplina organica che, aggiornando le regole sull'intero settore delle costruzioni e non solo dell'edilizia, consenta il superamento delle criticità che si presentano quotidianamente nella pratica applicativa, faccia chiarezza sulle procedure e adegui i contenuti normativi al mutato contesto socio-economico e territoriale.

In particolare, il nuovo quadro giuridico dovrebbe essere impostato su tre pilastri, ai quali possono essere ricondotti i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo si deve attenere nell'esercizio della delega. Il primo pilastro è quello della disciplina delle attività edilizie, volto a ridefinire le procedure tecnico-amministrative e i provvedimenti sanzionatori tesi a regolare le trasformazioni del territorio e del patrimonio edilizio esistente. Il secondo pilastro dovrebbe riguardare la sicurezza delle costruzioni, con l'obiettivo di riordinare la disciplina tecnica sia delle nuove costruzioni che di quelle esistenti. Il terzo pilastro dovrebbe essere quello della sostenibilità ambientale delle costruzioni, la cui applicazione dovrebbe essere estesa oltre gli aspetti presi in considerazione dalla normativa attualmente vigente ed essere riferita a tutte le tipologie di costruzioni.

Nel dettaglio, il disegno di legge si compone di un solo articolo.

Il comma 1 contiene la delega, mentre il comma 2 elenca i principi e i criteri direttivi cui attenersi per

il suo esercizio.

In particolare, con i decreti legislativi si dovrà procedere all'aggiornamento e alla revisione delle categorie di intervento edilizio, introducendo una chiara distinzione tra interventi sul patrimonio edilizio esistente e interventi di trasformazione del suolo inedificato, anche in funzione dell'incentivazione dei processi di rigenerazione urbana, tenuto conto dell'obiettivo di consumo del suolo a saldo zero.

Si dovrà inoltre prevedere una razionalizzazione dei processi amministrativi, in un'ottica di semplificazione e di progressiva digitalizzazione dei procedimenti, nonché dei titoli abilitativi, definendo anche nuovi criteri per la determinazione dell'onerosità degli interventi edilizi e verificando l'efficacia della ripartizione delle destinazioni d'uso in macro-categorie funzionali.

Occorrerà rivedere la disciplina dell'accertamento di conformità, anche attraverso l'individuazione univoca delle diverse fattispecie, sia con riferimento alle costruzioni nuove che a quelle esistenti, nonché procedere alla definizione di nuovi assetti organizzativi per la demolizione degli abusi edilizi. Si prevede inoltre di dare attuazione alle raccomandazioni della Conferenza unificata in materia di anagrafica delle costruzioni, di formazione degli operatori e di criteri per l'aggiornamento delle nuove tecniche per le costruzioni e di procedere a ridefinire e aggiornare il regime sanzionatorio in relazione alle violazioni delle norme vigenti in materia edilizia.

Per quanto riguarda la sicurezza delle costruzioni, si dovrà pervenire ad una definizione organica della normativa di riferimento, ponendo attenzione al rapporto tra rischio e sicurezza e declinando il concetto di sicurezza in un quadro di sostenibilità generale e di appropriate analisi costi-benefici. Sarà poi necessario rivedere le finalità della disciplina sulla certificazione di agibilità degli edifici, che deve essere concepita non come procedimento amministrativo esclusivamente correlato all'esecuzione di interventi edilizi, ma come certificazione resa da professionista abilitato, soggetta a periodica verifica o aggiornamento, e che consideri la destinazione d'uso degli stessi edifici ed il potenziale rischio atteso per l'interferenza con persone o cose.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla revisione del processo di autorizzazione sismica, in un'ottica di semplificazione ed efficienza che consenta di coniugare la necessità dei controlli con l'efficacia degli interventi, anche con riferimento alle attività relative al collaudo statico.

Occorrerà inoltre definire norme e procedure più snelle in materia di agibilità post-evento, anche prevedendo specifici interventi in tema di strutture temporanee di grande impatto sulla sicurezza delle persone.

Sarà necessario introdurre una disciplina specifica per le opere legate al dissesto idrogeologico e al rischio incendio nelle costruzioni, individuando un sistema di controlli e di autorizzazioni per le opere di interesse statale.

Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale delle costruzioni, il Governo dovrà definire criteri indicativi della sostenibilità ambientale applicabili a tutte le categorie di costruzioni e non esclusivamente agli edifici, come attualmente previsto dalla normativa vigente, nonché individuare ulteriori parametri di valutazione, quali la qualità acustica, la gestione dei materiali derivanti dall'attività di demolizione, l'utilizzo di materiali riciclati, l'efficientamento energetico e l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero. La diffusione della sostenibilità ambientale delle costruzioni potrebbe inoltre essere incentivata con la previsione di un apposito sistema premiante.

Oltre all'introduzione di una disciplina transitoria che consenta di prevenire i possibili effetti distorsivi della riforma sui procedimenti in corso e sugli strumenti urbanistici vigenti, al comma 3 si prevede che con i decreti legislativi si proceda al coordinamento delle disposizioni legislative vigenti in modo da garantire la coerenza, la semplificazione e l'aggiornamento del quadro normativo complessivo, nel rispetto dei principi dettati nella legislazione e nella giurisprudenza dell'Unione europea. Sempre nella medesima ottica, sarà necessario introdurre l'indicazione esplicita delle norme abrogate.

I commi da 4 a 6 definiscono le procedure e la tempistica per la predisposizione e l'adozione dei decreti legislativi, prevedendo tra l'altro che, con atto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vengano individuate forme di consultazione degli ordini professionali, dei consigli nazionali della rete delle professioni tecniche e delle associazioni di rappresentanza di costruttori e di altri operatori.

Il comma 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il comma 8 stabilisce che entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi possano essere adottate disposizioni integrative e correttive, sulla base di una relazione presentata alle Camere che indichi le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le motivazioni dell'intervento normativo proposto.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [SANTILLO](#) (*M5S*), in qualità di primo firmatario, illustra le finalità del disegno di legge in esame, che è volto a semplificare un quadro normativo estremamente complesso, nel quale non solo i privati, ma anche i professionisti del settore hanno difficoltà ad orientarsi. È dunque necessario adottare un nuovo codice che disciplini in maniera chiara e onnicomprensiva tutti i profili dell'edilizia, operando una generale sburocratizzazione. Osserva che un punto di partenza potrebbe essere costituito dal lavoro che, per quanto a lui noto, sarebbe già stato compiuto in passato all'interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*PD*) conferma che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, durante il precedente Governo, aveva svolto un lavoro approfondito di rivisitazione della normativa in materia di edilizia, ma era poi mancato il veicolo normativo adatto in cui collocarlo e, in particolare, era stato ritenuto che da un punto di vista della tecnica legislativa la soluzione migliore sarebbe stata una delega legislativa. Per cui, il provvedimento in esame potrebbe servire esattamente a ridare vita a tutto quel lavoro, autorizzando il Governo a trasferirlo in un decreto legislativo.

La senatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda pienamente con quanto dichiarato dal senatore Santillo circa la necessità per gli operatori del settore delle costruzioni di avere un unico testo normativo di riferimento, che superi la frammentarietà delle fonti e risolva le attuali incertezze interpretative e applicative.

Il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni, che costituisce l'obiettivo del disegno di legge in esame, può costituire inoltre l'occasione per dare uniformità a talune procedure, come ad esempio quelle relative agli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche o per la rigenerazione urbana a saldo zero, che sono spesso molto diverse nei vari territori, nonché per semplificare la modulistica da utilizzare, sempre nell'ottica di rendere più facile la vita ai cittadini e di agevolare l'attività delle imprese e dei professionisti che operano nel settore.

Con riferimento ad alcuni dei principi da osservare nell'esercizio della delega indicati nel provvedimento, sottolinea l'urgenza di riformare la disciplina in materia di accertamento di conformità, al fine di superare le criticità che si riscontrano in occasione degli interventi su edifici la cui costruzione è risalente nel tempo, in relazione ai quali le difformità che oggi vengono riscontrate spesso dipendono dalla diversità dei criteri e dei sistemi di rilevazione attualmente utilizzati. Appare poi necessario approfondire le problematiche sottese alla certificazione di agibilità degli edifici: si tratta di una procedura complessa, il cui aggiornamento periodico rischia di comportare oneri eccessivi per i cittadini. Occorre infine individuare la definizione più precisa possibile dei criteri in materia di sostenibilità ambientale delle costruzioni, al fine di evitare eventuali sovrapposizioni con la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale.

Il senatore [FEDE](#) (*M5S*) si sofferma sulle problematiche relative all'accertamento della conformità edilizia, evidenziando come, nella fase di applicazione della disciplina del cosiddetto "superbonus", sia emerso che lievi difformità nella realizzazione di parti degli edifici rispetto al titolo edilizio originario, che molto spesso dipendono dalla minor precisione dei metodi di costruzione e di accertamento utilizzati nel passato rispetto agli attuali - si pensi ad esempio alle piccole differenze riscontrate nell'altezza dei solai - rendano di fatto impossibile usufruire delle agevolazioni. Si tratta dunque di avere il coraggio di utilizzare l'occasione offerta dal disegno di legge in esame per risolvere tali

problematiche: certamente non si tratta di sanare l'abusivismo, ma di fare uno sforzo per rendere più semplice la vita ai cittadini.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 14,55.

IN SEDE REDIGENTE

(797) Simona PERGREFFI ed altri. - Disposizioni in materia di libretto dell'infrastruttura
(Discussione e rinvio)

Il relatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, che istituisce il libretto dell'infrastruttura per ciascuna infrastruttura viaria che comprenda ponti, viadotti o gallerie (articolo 1, comma 1).

Ai sensi dell'articolo 2, comma 6, le disposizioni del provvedimento in esame si applicano a tutte le infrastrutture viarie ricadenti nel territorio nazionale.

Per le opere e i lavori realizzati in data successiva a quella dell'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, le disposizioni del provvedimento in esame sono complementari e integrative alle norme attinenti: al Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, di cui all'articolo 23 del codice di contratti pubblici; al Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, nonché all'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e al sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità, di cui, rispettivamente, agli articoli 13 e 14 del decreto-legge n. 109 del 2018 (decreto Genova).

Il disegno di legge si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 prevede che l'ente gestore dell'infrastruttura viaria debba redigere il libretto, conservarlo e aggiornarlo con cadenza non superiore a 5 anni.

Sul libretto: sono annotate le informazioni relative al manufatto, di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico e ambientale; sono registrate le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria; sono programmati gli interventi di manutenzione.

La produzione del libretto, debitamente aggiornato, è presupposto del rilascio di autorizzazioni o certificazioni di competenza dell'ente gestore relative all'intera infrastruttura o a singole parti della stessa.

Al momento della stipula di un contratto d'appalto di manutenzione è resa, da parte dell'ente gestore, apposita dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dal provvedimento in esame.

Alla compilazione del libretto provvede un tecnico abilitato secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 5, architetto o ingegnere, sulla base della documentazione tecnico-amministrativa fornita dall'ente gestore o, qualora necessario, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, di indagini e rilievi.

Ai sensi dell'articolo 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, enti locali, ANAS, concessionarie delle tratte autostradali e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ognuno per quanto di propria competenza, devono: individuare, sulla base di una serie di criteri, le aree al cui interno sono comprese le infrastrutture da assoggettare prioritariamente al programma di messa in sicurezza e le misure tese a favorirne la manutenzione programmata; redigere un catasto delle infrastrutture, valutando lo stato di conservazione dei manufatti in base alle seguenti classificazioni: a) pericoloso nell'immediato; b) necessarie indagini; c) conforme.

Nell'ambito della ricognizione dei manufatti deve essere considerata la redazione di un catasto del sottosuolo al fine di mappare le reti di sottoservizi collegate all'infrastruttura in oggetto.

Ai sensi dell'articolo 3, per i manufatti che ricadono nelle aree al cui interno sono comprese le

infrastrutture da assoggettare prioritariamente al programma di messa in sicurezza, ai sensi del suddetto articolo 2, il libretto deve essere predisposto entro 12 mesi dall'avvenuta individuazione delle aree.

Per i manufatti che ricadono in aree esondabili a rischio frana e, nei comuni classificati a rischio sismico 1 e 2, per quelli realizzati anteriormente al 1980, il libretto deve essere comunque predisposto entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Ai sensi dell'articolo 4, il professionista incaricato, all'atto di predisporre il libretto e in occasione di ogni aggiornamento, rilascia una delle seguenti certificazioni: a) attestazione di conformità alla originaria configurazione dell'infrastruttura, nel caso in cui il manufatto non abbia subito modifiche sostanziali sia sotto il profilo strutturale che funzionale, e di rispondenza degli impianti alla vigente normativa, nonché dichiarazione di assenza di elementi rilevabili senza ausilio di specifica strumentazione che possano far ritenere necessarie ulteriori verifiche; b) certificazione di idoneità statico-funzionale dell'infrastruttura in relazione alle attuali condizioni di esercizio della stessa, nel caso siano state apportate modifiche sostanziali rispetto alla configurazione originaria del manufatto o siano stati prescritti, in sede di redazione del libretto, interventi ritenuti necessari al fine del raggiungimento di adeguate condizioni di sicurezza.

Nell'impossibilità di immediato rilascio della attestazione di cui alla lettera a), il professionista incaricato propone all'ente gestore, in apposita relazione tecnica, le ulteriori indagini e gli eventuali interventi da predisporre o i provvedimenti da assumere al fine di poter dichiarare, entro i successivi 12 mesi, l'idoneità del manufatto sotto il profilo sia statico che funzionale o l'adeguamento alla normativa vigente per quanto attiene all'impiantistica.

L'articolo 5 prevede che il professionista incaricato dello svolgimento delle attività professionali inerenti alla predisposizione del libretto debba avere un'anzianità di iscrizione nel rispettivo albo professionale non inferiore a 10 anni e dimostrare di aver acquisito, nel settore di competenza, adeguati titoli specialistici parametrati alla tipologia e complessità dell'infrastruttura.

L'articolo 6 rimette a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame: l'approvazione dello schema tipo del libretto; l'indicazione dei contenuti e delle modalità di redazione e di aggiornamento dello stesso; la definizione delle modalità per la gestione online e l'accessibilità, da parte dei soggetti interessati, del catasto delle infrastrutture e del libretto.

L'articolo 7 demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Prefetture il controllo sugli adempimenti indicati nel provvedimento in esame da parte degli enti gestori.

In conclusione, sottopone a tutti i colleghi l'opportunità - già condivisa dai componenti del suo Gruppo, a partire dalla senatrice Pergreffi, capogruppo in Commissione - di intervenire in fase emendativa sull'articolo 1, al fine di estendere l'oggetto del provvedimento per ricomprendervi anche gli impianti a fune, alla luce dei recenti tragici eventi.

Il seguito della discussione è rinviato.

(2037) URSO ed altri. - Riforma della disciplina del volo da diporto o sportivo

(2053) BRIZIARELLI ed altri. - Legge quadro per la valorizzazione e la promozione del volo da diporto e sportivo e dell'avioturismo

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore **CAMPARI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra i disegni di legge congiunti in titolo, che derivano dagli approfondimenti svolti dall'8ª Commissione nel corso dell'esame dell'affare assegnato sul volo da diporto e che sono frutto di un'ampia condivisione.

Il disegno di legge n. 2037, presentato dal senatore Urso insieme ad altri senatori del gruppo Fratelli d'Italia, si compone di 14 articoli, che introducono un nuovo quadro per la disciplina del volo da diporto o sportivo sostitutivo della normativa vigente.

L'articolo 1 chiarisce che per volo da diporto o sportivo (VDS) si intende l'attività di volo per scopi

ricreativi, diportistici e sportivi effettuata su aeromobili, con o senza motore, che abbiano le caratteristiche specificate nell'allegato 1 della proposta nonché le attività di volo libero disciplinate dal successivo articolo 3.

L'articolo 2 indica le competenze in materia di addestramento e di rilascio delle licenze e delle abilitazioni per la conduzione degli aeromobili per lo svolgimento delle quali il Ministero delle infrastrutture si avvale dell'Aero Club d'Italia (AeCI).

Gli articoli da 3 a 5 sono dedicati al volo libero, quale attività fisica, motoria e sportiva svolta nel rispetto delle regole del volo a vista diurno e dei regolamenti vigenti per gli spazi aerei impegnati, mediante velivoli privi di motore, che rientrano nella categoria degli attrezzi sportivi propulsivi. Vengono definiti i titoli e le qualifiche professionali per l'esercizio dell'attività di istruttore di volo e delle nuove attività di accompagnatore e guida di volo libero, mentre la disciplina di tutti gli aspetti relativi al volo libero (accertamento dell'idoneità psicofisica, corsi per il conseguimento delle qualifiche professionali e delle licenze di volo, coperture assicurative, requisiti di sicurezza, riconoscimento delle licenze ottenute all'estero) è demandata ad un regolamento, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture su proposta dell'AeCI.

L'articolo 6 prevede l'adozione di un ulteriore regolamento del Ministro delle infrastrutture per la disciplina di tutti gli aspetti relativi al volo con aeromobili VDS provvisti di motore. Tale regolamento dovrà definire anche la disciplina transitoria per i titoli di volo già rilasciati nonché la normativa da applicare agli aeromobili già iscritti nel registro di cui allo statuto dell'AeCI.

L'articolo 7 indica le modalità per la diffusione di eventuali disposizioni limitative delle attività di volo che impattino sulle attività di VDS, mentre l'articolo 8 reca una modifica al codice della navigazione di coordinamento rispetto alle disposizioni introdotte.

Gli articoli da 9 a 13 individuano nel dettaglio le sanzioni da applicare nel caso di violazione delle norme introdotte.

L'articolo 14 prevede l'abrogazione delle disposizioni vigenti.

Il disegno di legge n. 2053, presentato dal senatore Briziarielli insieme a senatori dei gruppi della Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Autonomie e Gruppo Misto, all'articolo 1, introduce finalità e definizioni.

Con l'articolo 2, similmente al disegno di legge n. 2037, viene confermata l'attribuzione all'AeCI della competenza in materia di attività preparatoria per l'uso dei velivoli per il volo da diporto e sportivo e di relativa certificazione.

L'articolo 3 reca norme per la sicurezza del volo.

L'articolo 4 stabilisce poi che vengano individuati i criteri per la valutazione dei titoli di volo e delle abilitazioni rilasciati nell'ambito del VDS ai fini del conseguimento delle licenze di volo dell'aviazione generale.

L'articolo 5 disciplina l'uso delle aree per il decollo e l'atterraggio dei velivoli VDS.

L'articolo 6 prevede che le autorità competenti procedano ad adeguare all'evoluzione tecnologica dei velivoli impiegati per il volo da diporto e sportivo gli spazi aerei e i criteri per il loro utilizzo.

L'articolo 7, in analogia con quanto previsto dal disegno di legge n. 2037, affida a regolamenti del Ministro delle infrastrutture il compito di definire la disciplina dei vari aspetti del volo.

Con l'articolo 8 vengono introdotte una serie di semplificazioni in materia edilizia per facilitare la realizzazione di nuove aviosuperfici, idrosuperfici ed elisuperfici o di strutture ad esse collegate nonché la realizzazione di interventi su aviosuperfici già esistenti.

Gli articoli da 9 a 12 contengono disposizioni per il riconoscimento e la promozione dell'avioturismo, quale strumento per sostenere lo sviluppo turistico italiano agevolando il diporto aereo.

A tal fine si prevede che le regioni e le province autonome effettuino una ricognizione degli scali avioturistici presenti sui loro territori e si introduce la possibilità per gli aeroclub, le scuole di volo e le associazioni sportive di effettuare voli finalità turistico-ricreative.

Uno specifico stanziamento incrementa poi le risorse da trasferire alle regioni per promuovere l'avioturismo nell'ambito della programmazione turistica adottata periodicamente.

L'articolo 13 istituisce la "Giornata nazionale del volo", per il 19 aprile di ogni anno, nonché il

riconoscimento della "Città dell'aria", per i comuni italiani con storia e tradizioni legate all'aeronautica. L'articolo 14 dispone che il Governo proceda ad adeguare la normativa vigente alle disposizioni introdotte dal provvedimento.

In conclusione, ribadisce l'ampia condivisione dei provvedimenti, sottolinea il fatto che alcune iniziative previste dal disegno di legge n. 2053 abbiano già trovato un importante riscontro sui territori e sollecita fin d'ora la Commissione a richiedere la riassegnazione dei provvedimenti in sede deliberante.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che presso la IX Commissione della Camera dei deputati è in corso l'esame congiunto della proposta di legge n. 2493, recante "Disciplina del volo da diporto o sportivo", d'iniziativa dei deputati Bendinelli e altri, e della proposta di legge n. 2804, recante "Disciplina del volo da diporto o sportivo", d'iniziativa dei deputati Maschio e altri, e che dunque procederà a informare il Presidente del Senato, ai fini di quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del regolamento del Senato, in tema di raggiungimento delle possibili intese.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), ad integrazione di quanto già ricordato dal Relatore, segnala che, successivamente alla data del deposito, numerosi altri senatori di vari Gruppi hanno aggiunto la firma al disegno di legge n. 2053, e coglie l'occasione per ringraziare, in particolare, il senatore Margiotta del Partito democratico e le senatrici Vono e Sudano di Italia Viva.

Informa inoltre che numerosi enti locali, operatori e associazioni di settore si sono espressi a favore del provvedimento e che un'importante convergenza si è registrata anche con la Repubblica di San Marino.

Ricorda che anche il Gruppo del MoVimento 5 Stelle ha presentato un disegno di legge in materia, a prima firma del Presidente Coltorti, che verrà presto assegnato alla Commissione.

Osserva, infine, che il disegno di legge n. 2053 ha un oggetto molto più ampio di quelli all'esame della Camera dei deputati, contenendo infatti disposizioni in materia di infrastrutture, avioturismo e promozione del volo, del tutto assenti nei testi dell'altro ramo del Parlamento.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

[\(2107\) D'ARIENZO ed altri. - Misure per la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati](#)
(Discussione e rinvio)

Il relatore [ASTORRE](#) (*PD*) illustra il provvedimento in titolo, che affronta un tema di particolare rilevanza per tanti cittadini, disponendo l'approvazione, da parte del CIPE, di un Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica, che prevede il coinvolgimento delle regioni e una dotazione finanziaria significativa, pari a 200 milioni a partire dal 2022.

Il disegno di legge interviene inoltre sulle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali e degli IACP, prevedendo che possano essere anche derogate le disposizioni procedurali previste dalla legge n. 560 del 1993. Ritiene che ciò sia corretto, in quanto le amministrazioni comunali incontrano attualmente notevoli ostacoli burocratici nel processo di dismissione.

Il provvedimento è quindi ispirato alla volontà di dare una casa a chi ne ha bisogno e ciò è particolarmente importante nel Sud del Paese, in quanto il Nord presenta una maggiore mobilità. Esso reca inoltre ulteriori finanziamenti e detrazioni fiscali.

Ritiene dunque necessario che la Commissione affronti un tema così importante.

Il seguito della discussione è rinviato.

[Resoconto stenografico.](#)

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 10 giugno 2021, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 205 (pom.) del 22/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 22 GIUGNO 2021

205ª Seduta

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Massimo Deiana a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna ([n. 89](#))

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Esame e rinvio)

Il relatore [MARGIOTTA](#) (PD) illustra la proposta di nomina in oggetto, evidenziando che il Governo propone la riconferma del professor Massimo Deiana nell'incarico di presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna alla luce dei risultati positivi ottenuti dall'Autorità in questione nel quadriennio appena concluso e delle capacità manageriali dimostrate dal candidato.

Osserva che, come risulta dall'intesa allegata all'atto, tale valutazione positiva ha trovato concorde anche la regione Sardegna, dove a seguito delle elezioni regionali del 2019 si è insediata una giunta di orientamento politico diverso rispetto a quella che aveva prestato l'assenso alla prima nomina del professor Deiana, a dimostrazione del fatto che le competenze di quest'ultimo sono universalmente riconosciute e apprezzate.

Dopo essersi soffermato sul *curriculum* del candidato, che è professore ordinario di diritto della navigazione e ha ricoperto prestigiosi incarichi accademici e professionali, preannuncia fin d'ora la sua intenzione di formulare, anche alla luce di quanto emergerà dall'audizione, una proposta di parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) propone di svolgere l'audizione del candidato nel corso della prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale ([n. 90](#))

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Esame e rinvio)

La relatrice [LUPO](#) (M5S) illustra la proposta di nomina in oggetto, dando conto dei profili procedurali e del *curriculum* del candidato.

Sottolinea che anche in questo caso si tratta di una riconferma, avendo il candidato ricoperto l'incarico di Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale nel quadriennio appena trascorso, dando prova di competenza e raggiungendo risultati positivi che lei stessa ha avuto modo di riscontrare durante una visita presso l'Autorità e che stanno concorrendo a rilanciare un sistema portuale strategico.

Alla luce di quanto riferito, preannuncia l'intenzione di formulare, anche alla luce di quanto emergerà dall'audizione, una proposta di parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) propone di svolgere l'audizione del candidato nel corso della prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera ([n. 262](#))

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), in sostituzione del relatore Mallegni, illustra il provvedimento in titolo, che individua gli ulteriori interventi infrastrutturali per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019 (decreto "sblocca cantieri"), come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge n. 76 (decreto "semplificazioni"). Tale articolo, infatti, ha previsto che con uno o più DPCM - da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro venti giorni dalla richiesta - fossero individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative o comportanti un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rendesse necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari, da disporre con i medesimi decreti. Ai soli fini dell'individuazione degli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, è stata prevista inoltre l'acquisizione dell'intesa con il Presidente della Regione interessata. Con uno o più DPCM successivi, da adottare con le medesime modalità entro il 30 giugno 2021, è stata infine prevista la possibilità di individuare, sulla base dei medesimi criteri sopra indicati, ulteriori interventi da commissariare.

Ai sensi del comma 5, con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti i termini e le attività connesse alla realizzazione dell'opera nonché una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari.

La prima lista di opere da commissariare, contenuta nell'Atto del Governo n. 241, sul quale la 8ª Commissione si è espressa lo scorso 11 marzo, individuava 58 interventi e 29 commissari straordinari. L'atto in esame procede ora ad individuare ulteriori 44 opere per le quali prevede la nomina di 13 commissari straordinari.

La relazione illustrativa evidenzia che *"l'istruttoria che ha condotto alla definizione degli interventi da commissariare ha tenuto conto, oltre che dei suggerimenti provenienti dalle diverse istituzioni interessate, anche degli ulteriori criteri condivisi con le Commissioni parlamentari. Criteri che hanno consentito di individuare prioritariamente quelle opere inserite in documenti di pianificazione strategica, in avanzato stato di progettazione, con un quadro finanziario definito e la cui realizzazione determina significativi impatti socio economici e ambientali positivi per il territorio di riferimento"*.

La relazione evidenzia inoltre che, proprio a causa della mancanza di coerenza con tali criteri, non sono stati inclusi nello schema in esame taluni degli interventi infrastrutturali per i quali il commissariamento era stato sollecitato in sede parlamentare, come nel caso delle opere di adeguamento del corridoio Tirrenico o di quelle di adeguamento, manutenzione programmata e messa in sicurezza relative alla E45, ai ponti sul Po e al *bypass* della frana di Spriana. Per tali opere, tuttavia, il Governo si impegna a definire interventi anche di natura normativa volti a superarne le eventuali criticità.

Secondo la relazione illustrativa si procederà invece diversamente per gli interventi relativi alla rete viaria della Sardegna e alle opere di accesso all'evento olimpico di Milano Cortina 2026, per i quali la normativa di riferimento consente che si proceda al commissariamento senza il preliminare passaggio alle Camere per il parere.

Nel dettaglio, l'atto in esame consta di quattro articoli e di un allegato.

L'articolo 1 rinvia, per l'individuazione degli interventi infrastrutturali con le caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge "sblocca cantieri", per la cui realizzazione o completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari, all'elenco riportato nell'allegato 1 allo schema. Tale elenco comprende dunque le 44 nuove opere, riportando, per ciascuna di esse, una descrizione dell'intervento, il codice unico di progetto (CUP), il costo stimato, i finanziamenti disponibili e le relative fonti. L'elenco individua inoltre il commissario straordinario da nominare per ciascuna opera. Per quanto riguarda la tipologia degli interventi, 18 opere riguardano le infrastrutture stradali e, secondo quanto indicato nella relazione, sono finalizzate ad agevolare la connessione con le aree interne del Paese, ad adeguare la viabilità ai mutati fabbisogni di trasporto o a potenziarla in considerazione della particolarità del territorio, alla messa in sicurezza, a completare taluni collegamenti fondamentali in corrispondenza di centri urbani.

Gli interventi per le infrastrutture ferroviarie sono 15 e, come evidenziato nella relazione, comprendono alcune opere funzionali all'accesso ai luoghi interessati dall'evento olimpico di Milano Cortina 2026, opere relative ai collegamenti con i porti e gli aeroporti, l'elettrificazione di collegamenti ferroviari al Sud nonché l'adeguamento del tracciato per l'adduzione al tunnel ferroviario transfrontaliero del nuovo collegamento internazionale Torino-Lione, secondo quanto previsto dal documento del CIPE del 22 dicembre 2017.

Con riferimento al trasporto pubblico locale, in particolare al trasporto rapido di massa, sono individuati 2 interventi finalizzati a potenziare la mobilità pubblica delle città di Catania e Roma, in un'ottica di sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale.

Sono infine ricompresi 9 interventi volti a rendere maggiormente funzionali talune infrastrutture per presidi di sicurezza pubblica dislocati nelle diverse aree del Paese.

L'articolo 2 dello schema reca le disposizioni per la nomina dei Commissari straordinari preposti alla realizzazione degli interventi. Come già accennato, i nominativi dei 13 Commissari sono indicati nell'elenco allegato allo schema, in corrispondenza dell'opera affidata a ciascuno di essi.

La relazione illustrativa sottolinea che si tratta di "figure di alta professionalità tecnica e amministrativa anche già afferenti a strutture pubbliche".

Il comma 1 prevede che l'incarico terminerà alla consegna degli interventi finanziati al soggetto gestore in via ordinaria.

Il comma 2 è volto ad individuare la struttura di cui il Commissario si potrà avvalere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 prevede che il Commissario possa essere in ogni tempo revocato con le medesime modalità previste per la nomina.

L'articolo 3 detta norme per il monitoraggio dell'attività.

Si prevede che il Commissario, entro sei mesi dal conferimento dell'incarico, comunichi al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il cronoprogramma delle attività per gli interventi finanziati.

Ulteriori obblighi informativi riguardano tutte le attività svolte, compresa la segnalazione delle anomalie e degli scostamenti rispetto alle previsioni o del sopraggiungere di circostanze che ostacolano la realizzazione dell'opera.

Entro il 30 novembre di ogni anno, il Commissario è tenuto infine a trasmettere al Ministero una dettagliata relazione al fine di rendere informativa alle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 4 chiarisce che gli oneri connessi con la realizzazione delle opere sono a carico del quadro economico dell'intervento.

Prima dell'adozione del provvedimento verranno acquisite le intese con i Presidenti delle Regioni interessate, previste nel caso di interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale.

A tal proposito, la relazione illustrativa chiarisce che: *"la maggior parte degli interventi sono di rilevanza esclusivamente locale o regionale. A tal ultimo riguardo si ritiene opportuno, prima di procedere con la fase interlocutoria con le Regioni, nei termini previsti dall'articolo 4 decreto-legge*

32/2019, acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari, considerando l'avviso del Parlamento, non solo come presupposto imprescindibile sul fronte procedurale, ma anche come momento di confronto sulla scelta delle opere proposte dal Governo".

In conclusione, invita i Gruppi a segnalare tempestivamente i nominativi di eventuali soggetti da contattare per le audizioni che dovrebbero avere luogo la prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2107) D'ARIENZO ed altri. - Misure per la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 giugno.

Nel dichiarare aperta la discussione generale, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a mercoledì 30 giugno, alle ore 12, il termine per l'indicazione da parte dei Gruppi di eventuali soggetti da audire.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) segnala che il senatore Marco Pellegrini ha presentato un disegno di legge in materia di disagio abitativo, ai fini del suo possibile abbinamento, ove assegnato alla Commissione, al disegno di legge in esame.

Il senatore [DESSI](#) (Misto) ringrazia i firmatari del provvedimento in esame per avere presentato un disegno di legge molto interessante su una materia troppo spesso trascurata.

A suo avviso, il diritto alla casa è un diritto inalienabile, come quello alla salute, all'educazione e a un reddito dignitoso, ma esso viene spesso dimenticato dalla politica che non ha saputo prendere le giuste decisioni, mortificando intere generazioni.

Ripercorre brevemente la storia delle periferie romane, a partire dal ventennio fascista, che ha condotto all'edificazione indiscriminata di interi quartieri privi di spazi adeguati dove è cresciuto il disagio.

Ancora oggi le risorse disponibili sono sempre insufficienti, a fronte della vastità del patrimonio immobiliare che necessita di manutenzione e di una visione per le famiglie che lo abitano, alle quali deve essere data una prospettiva di crescita e di sviluppo.

È dunque fondamentale parlarne e il provvedimento in esame presenta soluzioni interessanti che potrebbero essere integrate con quelle da lui proposte in un suo disegno di legge in materia di emergenza abitativa che tuttavia risulta essere stato assegnato alla Commissione ambiente.

Il senatore [RUSPANDINI](#) (FdI) concorda con il senatore Dessì sull'importanza del tema.

Osserva che l'edilizia degli anni '50, ispirandosi a modelli scandinavi, ha portato in realtà alla costruzione nelle periferie di casermoni che hanno molto poco di civile, mentre gli italiani non hanno bisogno di alveari, ma di spazi che consentano lo svolgimento della vita familiare e della convivialità.

Ritiene poi che l'ISEE non costituisca uno strumento attendibile, in quanto rende molto difficile l'accesso alle case popolari alle coppie giovani italiane senza figli, rispetto a quanto non avvenga per le coppie di stranieri con molti figli, mentre la possibilità di ottenere un alloggio popolare era proprio ciò che consentiva alle giovani coppie degli anni '60 di costruire una famiglia. Oggi, a suo avviso, avere una casa popolare è un lusso e su ciò dovrebbe farsi una riflessione.

Il seguito della discussione è rinviato.

[Resoconto stenografico.](#)

La seduta termina alle ore 16,20.

